

# Professionisti europei «stabiliti» anche senza requisito della residenza

**LEGGE EUROPEA 2018**

**Alleggeriti gli oneri per chi richiede la tessera sul territorio nazionale**

**Il termine per le verifiche decorre dopo una settimana dall'arrivo della domanda**

**Marina Castellaneta**

Un alleggerimento degli oneri su chi richiede la tessera professionale europea con maggiori compiti attribuiti, in linea con le direttive dell'Unione europea, all'autorità nazionale competente a rilasciarla. Ma non solo. Modifiche alla nozione di cittadino legalmente stabilito e cambiamenti sul fronte delle misure compensative.

La legge europea 2018 ("disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza de-

l'Italia all'Unione europea") approvata dal Senato il 16 aprile prova a riannunciare la normativa interna al quadro Ue in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, anche per chiudere le procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea. Se, infatti, l'Italia ha recepito da tempo le direttive sul riconoscimento delle qualifiche professionali, non mancano elementi di difformità, riferiti ai testi Ue, delle norme interne di recepimento che hanno spinto la Commissione europea ad attivare la fase pre-contenziosa della procedura d'infrazione (n. 2018/2177). Dopo la lettera di messa in mora arrivata sui tavoli del Governo e il parere motivato inviato da Bruxelles il 7 marzo scorso, con la legge europea 2018 si procede alla modifica del testo legislativo di recepimento della direttiva 2005/29 sul riconoscimento delle qualifiche professionali, con il testo degli artt. 206/2007. Il testo prevede subito

una prima modifica nel Dlgs 15/2016, con il quale era stata recepita la direttiva 2013/55. Prima di tutto, cambia la nozione di cittadino dell'Unione europea legalmente stabilito. L'articolo 1 della legge europea 2018, infatti, elimina il riferimento allo «Stato membro di residenza» nel momento in cui il cittadino ha ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale. Il richiamo alla residenza, infatti, non era previsto nelle direttive Ue e, così, Bruxelles ne aveva chiesto la cancellazione per eliminare ogni dubbio sulla necessità di questo ulteriore requisito. Di conseguenza, va considerato come legalmente stabilito ogni cittadino dell'Unione europea che «soddisfa tutti i requisiti per l'esercizio di una professione in detto Stato membro» e non è oggetto di divieti per l'esercizio della professione.

Tra le modifiche riguardanti i professionisti anche alcune questioni relative al rilascio della tessera professionale europea, il certificato elettro-

nico disponibile per le professioni di infermiere, fisioterapista, farmacista, agente immobiliare e guida di montagna, funzionali ad evitare pellegrinaggi tra vari uffici. Per snellire l'iter e tagliare i tempi di adozione del certificato, la Commissione europea aveva chiesto all'Italia di prevedere che l'autorità competente rilasciasse ogni documento di supporto necessario per l'emissione della tessera professionale. Così, con la legge europea è stato rimosso il limite presente nella normativa di recepimento interna che poneva un obbligo sull'autorità competente al rilascio per i soli documenti di supporto già in possesso della stessa autorità competente.

Novità anche sul fronte dei tempi: il termine di un mese fissato per lo svolgimento delle verifiche da parte delle autorità competente sull'autenticità e la validità dei documenti decorrerà dalla scadenza «di una settimana dal ricevimento della domanda» e non dal ricevi-

mento della domanda.

Ampliate poi le ipotesi in cui l'autorità competente per il riconoscimento potrà scegliere, sul fronte delle misure compensative, la prova attitudinale o il tirocinio di adattamento (ad esempio nel caso delle professioni di medico chirurgo, infermiere, odontoiatra, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto). In questo modo si supera il solo ricorso alla prova attitudinale.

Per i lettori, anche qui sotto la spada di Damocle del possibile avvio di una procedura d'infrazione annunciata dalla Commissione europea (EU Pilot 2029/11), è stabilito che le università statali procedano ai contratti integrativi di sede entro il 31 ottobre 2019 (con uno spostamento rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2018). Con il fine - chiarisce la relazione illustrativa - di superare il contenzioso e prevenire nuovi contrasti tra università e gli ex lettori di lingua straniera.

**PRESCRIZIONE**

## Reati doganali, termini accertamenti estesi a sette anni

**Nuovi tempi applicabili alle obbligazioni sorte dal 1° maggio 2016**

**Benedetto Santacroce  
Ettore Sbandi**

In caso di ipotesi penalmente rilevanti, i termini per l'accertamento doganale sono estesi a sette anni, più del doppio rispetto all'ordinario termine triennale previsto quale termine di decadenza per l'azione di controllo in materia di diritti di importazione. Tra le novità della legge europea, infatti, viene fissata per norma la scelta già anticipata dalla prassi dell'agenzia delle Dogane sul termine di decadenza del potere di accertamento in sede doganale, frutto della delega conferita ad ogni Stato membro dal Codice doganale Ue (Cdu) in vigore dal 2016.

L'articolo 103, paragrafo 1, in continuità con la precedente disciplina comunitaria, conferma infatti il principio per cui, una volta spirato il previsto termine di 3 anni, gli Stati membri non possono più notificare al debitore alcuna obbligazione doganale. Diversamente, l'articolo 103, paragrafo 2, ha innovato il quadro giuridico, rendendolo più chiaro e stabilendo che, in presenza di reato, il termine triennale utile per la notifica dell'obbligazione doganale al contribuente è esteso «da un minimo di cinque anni ad un massimo di dieci anni, conformemente al diritto nazionale».

Spettando quindi agli Stati membri fissare un termine rientrante in tale range all'interno dei rispettivi ordinamenti, l'Italia ha adottato una propria posizione, innovando la disciplina interna di cui all'articolo 84 del Testo unico delle leggi doganali.

La nuova norma sui termini per la

notifica dell'obbligazione doganale avente ad oggetto diritti doganali, rimanda, con mero rinvio, alle «vigenti disposizioni dell'Unione europea». Precisa poi la disposizione che, «qualora l'obbligazione avente ad oggetto i diritti doganali sorga a seguito di un comportamento penalmente perseguibile, il termine per la notifica dell'obbligazione doganale è di sette anni». Tali novità si applicheranno «alle obbligazioni doganali sorte dal 1° maggio 2016», non a caso la data di entrata in vigore del nuovo Codice doganale Ue.

Un reale punto di interesse sta però nella questione connessa al termine entro il quale la *notitia criminis* deve intervenire per giustificare una estensione del termine di accertamento e, soprattutto, come considerare l'ipotesi, non infrequente, della sua archiviazione. In proposito, si rievoca anzitutto come il termine di prescrizione ordinario opera anche in relazione alla notifica della *notitia criminis* all'autorità giudiziaria: in definitiva, solo se la notizia di reato è avvenuta nel periodo di decadenza, detto termine è estensibile per l'accertamento.

Di contro, resta il silenzio sulla ulteriore, frequente ipotesi, ossia quella configurata dal caso in cui la *notitia criminis* arrivi nei termini e venga però archiviata, addirittura in sede di indagini, facendo comunque ad essa seguito un accertamento successivo al triennio. Infatti, ammettere che la mera notizia di reato, ancorché infondata, legittimi un accertamento successivo al termine, significa ammettere verifiche sempre estensibili con la sola trasmissione di una notizia all'autorità giudiziaria, a prescindere dal fatto che questa si riveli fondata o meno, esponendo il contribuente a rischi potenzialmente molto gravi.

**LA NUOVA INCOMPATIBILITÀ**

## Banche fuori dall'intermediazione immobiliare

**Non pattuibili compensi legati a quanto il mediatore riesce a spuntare**

**Angelo Busani**

Banche e assicurazioni fuori dalla intermediazione immobiliare: il Parlamento, approvando in via definitiva il disegno di legge Senato 822-B, ha infatti introdotto una disciplina sulle situazioni di incompatibilità ostative dell'esercizio della professione di mediatore che cozza contro gli sviluppi che l'attività di intermediazione ha

avuto di recente, specialmente nell'ambito dei gruppi bancari. La nuova norma (che modifica l'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 e cioè la legge concernente la disciplina della professione di mediatore) elenca dunque le situazioni nelle quali l'attività di mediazione «è incompatibile»:

a) l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione;

b) l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato (fatta eccezione per le società che hanno co-

me oggetto sociale l'esercizio dell'impresa di mediazione);

c) l'attività di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo;

d) l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione

e) ogni caso in cui si configurino «comunque... situazioni di conflitto di interessi».

La norma che viene sostituita limitava invece le incompatibilità (con espressioni assai generiche e solo con difficoltà traducibili nel concreto) a due soli casi: da un lato, «l'attività svolta in qualità di dipendente da per-

proprio oggetto sociale;

● l'esercizio della mediazione venga effettuato in ogni frangente in cui vi sia un conflitto di interesse tra il mediatore e la situazione in cui l'intermediazione viene svolta.

I mediatori dovranno anche prestare attenzione ai propri conflitti di interesse: a prima vista, pare, ad esempio, non pattuibili un compenso per la mediazione tanto più elevato quanto più il mediatore, avuto un incarico di vendita per un prezzo non inferiore a una certa soglia, riesca a spuntare dal potenziale acquirente un prezzo superiore a detta soglia.

● dipendenti di banche e assicurazioni vengano "ricoverati" in agenti immobiliari e allocati in società che abbiano l'intermediazione come

## Raee, meno rimborsi sui nuovi apparecchi

**AMBIENTE**

**Sfalci e potature «non pericolosi» fuori dalla disciplina sui rifiuti**

**Paola Fico**

Con l'approvazione della legge europea 2018, votata dal Senato l'altro ieri, arrivano novità sui Raee (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e anche sul trattamento di sfalci e potature.

Per quanto riguarda i Raee, il provvedimento apporta alcune modifiche al decreto legislativo 49/2014 (il testo di riferimento in materia) che intervengono sui temi del monitoraggio e del finanziamento del sistema di raccolta e riciclo. A queste novità si aggiunge la modifica relativa all'apposizione del marchio del produttore.

Sul primo fronte, per consentire lo snellimento del monitoraggio del tasso di raccolta effettuato dall'Ispra, i produttori e i terzi che agiscono in loro nome trasmettono a Ispra, annualmente e in modo gratuito, i dati sui Raee ricevuti da distributori, impianti di raccolta e trattamento e quelli oggetto di raccolta differenziata.

Sul sistema di finanziamento dei Raee "domestici", invece, la modifica incide sull'articolo 23 del Dlgs 49/2014 e individua i meccanismi per assicurare un rimborso ai produttori, elaborati dal ministero dell'Ambiente, che sono assicurati solo per le Aee (apparecchiature elettroniche ed elettroniche) trasferite per l'immissione sul mercato estero. Scompaiono i rimborsi per le Aee avviate al trattamento al di fuori dei diversi sistemi collettivi previsti e costituiti per la gestione dei Raee.

La modifica proposta incide anche sull'articolo 28 del Dlgs 49/2014 relativo al marchio del produttore. Ad oggi è consentita una eccezione specifica che esonera il produttore dall'ap-

porre il marchio o il simbolo sull'Aee consentendogli di posizionarlo sull'imballaggio, sulle istruzioni e sulla garanzia dell'apparecchiatura. In esito alla modifica proposta, l'esonero sarà relativo solo al simbolo ma non al marchio, che quindi dovrà essere posizionato sull'Aee.

La Legge europea 2018 delega il Governo ad adottare uno o più decreti per l'attuazione della direttiva 2018/849/UE (di modifica la direttiva 2012/19/UE) e che rappresenta una delle disposizioni eurounitarie che costituiscono il cosiddetto "pacchetto" sull'economia circolare e che si focalizza sui Raee, oltre che a veicoli fuori uso e pile.

Il Governo dovrà esercitare la delega legislativa nel rispetto, sostanzialmente, dei seguenti criteri:

- definire obiettivi di raccolta e riciclo/recupero dei Raee per i produttori;
- adeguare lo schema di responsabilità estesa del produttore alle novità contenute nella modifica alla direttiva sui rifiuti (2018/851/UE)
- individuare misure di promozione e semplificazione per il riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per quanto riguarda l'altro versante, l'articolo 20 della Legge europea 2018 modifica l'articolo 185, comma 1, lettera f) del Dlgs 152/2006 sulle esclusioni dalla disciplina sui rifiuti. Il tutto per sanare i molti problemi di compatibilità con la direttiva europea sui rifiuti 2008/98/Ce. La modifica varata dal Senato, però, ripropone il problema. A tacere del lessico, dove un «effettuati» riferito a «sfalci e potature» e non ad operazioni, vanifica il senso della disposizione, si ha che sono esclusi dal regime sui rifiuti anche quelli che derivano dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni. Vale la pena ricordare che sfalci e potature devono essere non pericolosi e nelle aree ad alta densità di traffico non è un obiettivo semplice; la loro non pericolosità dovrà comunque essere sempre provata.

**IN BREVE**

**FATTURA ELETTRONICA**  
**L'allarme di Anc-Adc sull'imposta di bollo**

I sindacati dei commercialisti Anc e Adc lanciano l'allarme sull'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse tra gennaio e marzo: «molti degli importi caricati dall'Agenzia delle Entrate non sono corretti - denunciano in un comunicato congiunto - e di conseguenza i Modelli F24 per il pagamento dell'imposta di bollo hanno somme che non corrispondono a quanto dovuto». La soluzione? Rifare i calcoli.

**CASSA RAGIONIERI**  
**L'utile 2018 sale a 120,4 milioni**

La Cassa nazionale di previdenza dei ragionieri, guidata da Luigi Pagliuca, ha approvato a larga maggioranza il bilancio d'esercizio dell'anno 2018, che chiude con un utile di oltre 120,4 milioni di euro (al lordo delle poste rettificative) in crescita rispetto al 2017 (108,1 milioni). Il patrimonio dell'ente ammonta a 2,076 miliardi.

**CASSA FORENSE**  
**Il patrimonio arriva a quota 11,9 miliardi**

Cassa forense ha approvato ieri il bilancio 2018, con un avanzo d'esercizio di 734,6 milioni di euro. Il patrimonio netto sale quindi a 11.894 milioni di euro (era di 11.559 milioni di euro del 2017). Nel 2018 le entrate contributive sono state di 1.632 milioni di euro; va ricordato che dal 2018 e fino al 2022 i contributi integrativi minimi obbligatori sono stati sospesi.

Il Sole  
**24 ORE**

# I REDDITI PROFESSIONALI

Lavoratori autonomi, associazioni e società tra professionisti  
Guida operativa ai regimi fiscali, contabili e previdenziali

a cura di Agnese Menghi, Luisa Miletta e Pierpaolo Ceroli

Determinazione del reddito e componenti reddituali

Criteri di scelta dei regimi contabili, Irap e istanza di rimborso

Dichiarazione dei redditi e versamento delle imposte

Marzo 2019 € 9,90

**IN EDICOLA DAL 21 MARZO CON IL SOLE 24 ORE A 9,90 €\***

Offerta valida in Italia fino al 5 maggio 2019 OPPURE ONLINE: [offerte.ilssole24ore.com/redditiprofessionali](http://offerte.ilssole24ore.com/redditiprofessionali)

\*Oltre il prezzo del quotidiano